



Città di Marigliano  
( Città Metropolitana di Napoli)

---

---

**COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 76 del 05/06/2020

**OGGETTO: Giudizio di appello R.G. n. 7460/2019 – Tribunale di Nola. Proposta di transazione.. ESEGUIBILE**

L'anno 2020 , il giorno Cinque del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
ALIPERTI ROSA	X	
DE ROSA ASSUNTA	X	
PERNA VERONICA	X	
RICCI NICOLA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Tommaso De Girolamo , con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Letta l'allegata proposta prot. N. 6721 del 05/06/2020 ;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente ;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

**F.TO avv. Antonio Carpino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F. TO dott. Tommaso De Girolamo**

**Per copia conforme all'originale**

**Marigliano :09/06/2020**

F.to IL RESPONSABILE SETTORE II

I.D. Angelo Buonincontri

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore II , visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal 09/06/2020 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 09/06/2020

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE

I.D. Angelo Buonincontri

---

**ESECUTIVITA'**

**(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

**C i t t à d i M a r i g l i a n o**  
(Provincia di Napoli)



## IL RESPONSABILE DEL SETTORE STAFF

### **Premesso:**

- che in data 02/10/2019 l'avvocato Flora Monda ha notificato la sentenza n.852/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Marigliano dott.ssa Bossone, a definizione della vertenza per risarcimento danni promossa da De Riggi Giovanna contro il Comune di Marigliano, con la quale l'Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 8.929,76 oltre interessi, CTU e spese legali;
- che, a prescindere da considerazioni di merito, essendo la pronuncia oltre la competenza per valore in subjecta materia, la Giunta Comunale con delibera n.194 del 15/10/2019, ha conferito incarico legale all'avvocato Francesco Maria Amitrano per la proposizione dell'appello;
- che l'avvocato Francesca Maria Amitrano, ha ritualmente notificato l'atto di appello, e che il giudizio è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Nola, R.G. n.7460/2019 , Giudice dott. Andrea Fabbri;

**Atteso che** con verbale d'udienza del 13/02/2020, il Giudice adito, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha invitato le parti a considerare la definizione transattiva della lite, formulando una proposta conciliativa che prevede la rideterminazione dell'importo della sentenza di primo grado in € 5.000,00, in uno alle spese di giudizio, da rideterminarsi in € 1.205,00 oltre accessori, con compensazione delle spese del giudizio di appello;

**Esaminata** attentamente la proposta transattiva;

**Considerato** che non è necessario acquisire il parere dell'Organo di Revisione ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000 trattandosi di transazione di modesta entità e di non particolare rilievo, come da costante orientamento della Corte dei Conti;

**Ritenuta** soluzione opportuna e conveniente per l'Ente quella di addivenire a conciliazione valutando sia il concreto rischio di soccombenza del Comune di Marigliano, insito nella vertenza in atto, nonché il tenore della proposta così come formulata dal giudice e la disponibilità della parte appellata ad addivenire a soluzioni di tipo bonario riconoscendo il vizio di ultrapetizione e rinunciando alla maggiore somma;

**Constatato**, inoltre, che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere dei revisori dei conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013). Di recente, tuttavia, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 129 del 12/09/2017, in modo innovativo rispetto al precedente orientamento, ha ritenuto utile *“segnalare l'opportunità, da parte dell'ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio...”*, soprattutto su quelle di particolare rilievo o relative a controversie di notevole entità, anche attraverso l'ampliamento delle funzioni del suddetto Organo in via regolamentare.

**Atteso che** la forma del componimento bonario sopra enunciata appare vantaggiosa per l'Ente che, allo stato attuale, e nell'ipotesi di prosieguo del contenzioso, si esporrebbe a dover fronteggiare inevitabilmente ulteriori spese;

**Accertato** che per quanto emerso nello specifico caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per approdare in legittimità ad un atto di componimento bonario, essendo chiaramente valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

**Atteso che** la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, con il parere n.188/2011, ha escluso la riconducibilità dell'obbligazione nascente da un atto transattivo alla nozione di debito fuori bilancio, motivando come segue: *<<per quanto più specificamente concerne "gli accordi transattivi", va rilevato come, nel succitato parere di questa Sezione n.116/2010 del 22/29 luglio 2010, si facesse, tra l'altro, cenno della intervenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale detti accordi dovevano esser esclusi dalla tipologia dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui al citato art.194, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di pervenire alla contrapposizione dei contrapposti interessi, risultava possibile, all'Ente medesimo prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento; con l'effetto che l'ente de quo veniva trovarsi nelle condizioni di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi, i quali pertanto non potevano essere ricondotti al concetto di sopravvenienza passiva.*

*Particolarmente illuminante appariva, al riguardo, il contenuto del principio contabile di cui al punto 104: "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo>>;*

**Acquisiti** i pareri favorevoli ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Preso atto che:**

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

**Dato atto** che la spesa di cui trattasi troverà imputazione sul capitolo di bilancio 2495/29 e che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere formale impegno di spesa;

**Vista** la proposta formulata dal Giudice nell'udienza del 13/02/2020, nonché la relazione dell'avvocato Francesca Maria Amitrano trasmessa a mezzo pec in data 21/2/2020;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**Tutto ciò premesso**

### **PROPONE di DELIBERARE**

- 1) di definire transattivamente, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano la causa RGN 7460/2019 pendente davanti al Tribunale di Nola – dott. Fabbri, promossa dal Comune di Marigliano per la riforma della sentenza n. 852/19 pronunciata dal Giudice di Pace di Marigliano dott.ssa Bossone;
- 2) di approvare la proposta transattiva come formulata dal Giudice dott. Fabbri in data 13/2/2020, e per gli importi in essa indicati, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 3) di autorizzare l'avvocato Francesca Maria Amitrano a predisporre gli atti necessari alla transazione;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Staff l'adozione degli atti consequenziali, compresa l'adozione del relativo impegno di spesa;
- 5) di trasmettere copia della presente delibera all'avvocato difensore dell'Ente.

f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Tommaso De Girolamo